



COMUNE DI ROFO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 39 del 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

L'anno 2021, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 21:00, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Luca Nasi il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dr.ssa Marilia Moschetta.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	NASI LUCA	X		8	ALBERICI CINZIA	X	
2	GARUTI EMILIA	X		9	ORLANDO SANTO	X	
3	BERNI GIULIA	X		10	MORETTI DARIO	X	
4	VINCENZI RICCARDO	X		11	CAMURRI MARIA CRISTINA	X	
5	FUSARI LORENZO	X		12	BELLESIA VALENTINO	X	
6	SANTACHIARA ANDREA	X		13	LUGLI FABIO	X	
7	CAMURRI DANIELA	X					

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

È assente l'Assessore esterno Aldrovandi Giulio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

SINDACO: Espone succintamente il contenuto dell'atto e del regolamento ivi contenuto, illustrando gli argomenti principali e di maggiore interesse.

BELLESIA Interviene il consigliere di minoranza Bellesia Valentino che apprezza il contenuto della relazione dichiarando il proprio voto favorevole. Ritiene tuttavia che il nuovo regolamento sia complesso e di scarsa comprensione, pur essendo stato anticipato e discusso in sede di Commissione Bilancio.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) e della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);

- i commi dal 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l'altro:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l'art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

- il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone integrazioni sulla normativa TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020) dispone al comma 738 l'abolizione, con decorrenza 1° gennaio 2020, dell'Imposta Unica Comunale ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente che ha dettato i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

TENUTO CONTO che:

- il Comune di Rolo ha esteso la raccolta differenziata a tutto il territorio e ha avviato nuove modalità di espletamento dei servizi di raccolta, in particolare dal 16 Novembre 2020 è stato dato avvio alla cosiddetta raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati;
- per la realizzazione da parte del Comune di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è stato necessario attuare un certo periodo di sperimentazione senza modifiche sulla tariffazione e la sostituzione dei contenitori del rifiuto indifferenziato già in uso con contenitori dotati di microchip;

DATO ATTO che per il Comune di Rolo vi sono le condizioni per poter realizzare sistemi di misurazione puntuale ove la tariffazione viene rimodulata per essere correlata al numero di vuotamenti dei contenitori dei rifiuti indifferenziati conferiti;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario approvare un nuovo apposito regolamento comunale per l'applicazione della TARI che tenga conto di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti indifferenziati conferiti;

PRESO ATTO che:

- il D.Lgs. n. 116 del 3/9/2020, in attuazione delle Direttiva UE in materia dei rifiuti e sulla nuova classificazione dei rifiuti, ha apportato modifiche al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) in particolare agli articoli: 183 riguardante in particolare la definizione di rifiuti urbani, 184 che detta le regole sulla classificazione dei rifiuti suddividendoli in urbani e speciali e 238, comma 10, riguardante il conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- il comma 1 lettera b-ter dell'art. 183 del TUA tra la definizione di rifiuti urbani ricomprende oltre, a quelli domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, anche quelli indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che siano simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies ma esclude i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e dei impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
- l'art. 184, comma 3, lett. c) dispone che sono speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo cioè quelli previsti dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- che pertanto l'art. 184 ammette che anche nelle zone di lavorazione industriali si producano rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 649, della legge 147/2013 dispone che nella determinazione delle superfici assoggettate alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui trattamento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che il comune provvede con il proprio regolamento a individuare le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive alle quali estendere l'esenzione dal tributo;
- il consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, in tema di tassa smaltimento rifiuti, prevede l'assoggettamento alla Tari l'area che non sia destinata a lavorazioni artigianali e, dunque, alla produzione di rifiuti speciali, ma sia usata come magazzino di prodotti finiti in altri locali dell'unico complesso aziendale, atteso che i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di lavorazione (Cass. 24 marzo 2021 n.8336);
- l'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, convertito dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 stabilisce che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022;

PRESO ATTO inoltre che:

- il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03/06/2020" ha disposto la proroga dell'emergenza epidemiologica fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" ha disposto la proroga dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19 al 30 aprile 2021;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" ha disposto la proroga dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19 al 31 luglio 2021

VALUTATA la volontà di voler agevolare per l'anno 2021 la categoria delle utenze domestiche residenti con una riduzione che tiene conto della particolare situazione di disagio economico che sta colpendo le famiglie a causa del permanere dell'emergenza sanitaria oltre che a causa dell'attuale congiuntura sfavorevole;

CONSIDERATO che, in particolare, l'amministrazione intende concedere a favore delle utenze domestiche per il solo anno 2021 la riduzione del 50% della quota fissa e quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ORDINARIO o CORRENTE pari o inferiore a euro 30.000,00;

VISTI inoltre:

- l'art. 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 che ha istituito un Fondo di 3.500 milioni di euro a sostegno delle funzioni fondamentali degli Enti Locali di cui 3.000 milioni di euro in favore dei comuni e 500 milioni di euro in favore di province e città metropolitane;
- l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha incrementato la dotazione del fondo previsto dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, ai fini del ristoro delle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese;
- l'art. 1 comma 823 della Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n. 178) che prevede che le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO di finanziare le scontistiche TARI per la categoria delle utenze domestiche mediante la quota residua (detratta la parte già utilizzata quale copertura della prima rata del conguaglio Tari anno 2020) di risorse vincolate determinate dal fondo soprarichiamato, fino all'ammontare massimo di € 17.062,57

RAVVISATA la necessità:

- di approvare un nuovo apposito regolamento comunale per l'applicazione della Tari che tenga conto di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti indifferenziati conferiti;

- di recepire le disposizioni di cui al D.LGS 116/2020, in attuazione delle Direttiva UE relativamente ai rifiuti e sulla nuova classificazione dei rifiuti, che hanno modificato il Testo Unico Ambientale 152/2006;
- di prevedere delle riduzioni per l'anno 2021, legate al reddito ISEE, a favore delle utenze domestiche residenti in difficoltà economica, vista la situazione di disagio economico nell'attuale congiuntura sfavorevole;
- di prevedere la possibilità da parte dell'Amministrazione di deliberare ulteriori riduzioni per far fronte a situazioni eccezionali o emergenziali, anche successivamente alla data di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente;

VISTO lo schema di regolamento per l'applicazione della TARI allegato;

VISTA la legge 28/12/2001 n. 448 che prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha stabilito al 31 gennaio 2021 la scadenza utile per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 13/01/2021, il quale per l'esercizio 2021 ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, al 31 marzo 2021;

VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 che ha ulteriormente posticipato al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ha disposto il termine di approvazione del regolamento TARI, nonché delle tariffe anno 2021, al 30 giugno 2021;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28 ottobre dell'anno a cui il regolamento o la delibera fanno riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione n.59 adottata dal Consiglio Comunale in data 28/11/2017 avente ad oggetto: "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, e l'Unione Comuni PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e S. Martino in Rio" con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni "PIANURA REGGIANA" le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "È esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

VISTO il parere favorevole rilasciato in merito dal Revisore dei Conti con verbale n. 21 del 21/06/2021, prot. n. 4963/2021 del 22/06/2021, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la presente deliberazione è stata messa a disposizione dei componenti della Commissione Bilancio in data 22/06/2021, ed è stata esaminata nella seduta del 28/06/2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Funzionario Responsabile dei tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/1/2018 ai sensi dell'art. 5 della convenzione succitata, e dal Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTO espresso per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti avente il seguente esito:

Favorevoli	n. 11
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 2 (Moretti, Camurri M.C.)

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 1) DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, il “Regolamento comunale per l'applicazione della TARI” di cui all'art. 1 comma 639 e ss della Legge 147/2013 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) DI APPROVARE a favore delle utenze domestiche Tari “residenti” per il solo anno 2021 la riduzione del 50% della quota fissa e quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ORDINARIO o CORRENTE pari o inferiore a euro 30.000,00;
- 3) DI DARE ATTO che le riduzioni tariffarie di cui al punto 2) saranno finanziate fino all'ammontare massimo di € 17.062,57, per le motivazioni sopra citate.
- 4) DI PREVEDERE che le riduzioni di cui trattasi saranno applicate secondo le modalità e i criteri indicati all'articolo 11 comma 11 del regolamento TARI approvato con la predetta delibera;
- 5) DI DARE ATTO che, la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il 1° gennaio 2021 e che da tale data il “Regolamento comunale per l'applicazione della TARI” approvato con atto Consiliare n. 25 del 19/07/2014 e modificato con atto Consiliare n. 8 del 29/04/2020 resta in vigore esclusivamente per l'accertamento e la riscossione della tassa i cui presupposti si siano verificati entro il 31/12/2020;
- 6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Luca Nasi

IL Segretario Comunale
Dr.ssa Marilia Moschetta

(atto sottoscritto digitalmente)